

STATUTO

ARTICOLO 1

È costituita la associazione di volontariato denominata L'IMMAGINE

ARTICOLO 2

La associazione ha sede in Milano.

ARTICOLO 3

La associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

La associazione non ha scopo di lucro.

La associazione ha per scopo:

- il sostegno alla famiglia nello svolgimento del suo compito educativo, anche attraverso la assistenza domiciliare;
- la integrazione e l'aiuto nello svolgimento delle attività scolastiche dei figli;
- la assistenza socio sanitaria a domicilio per anziani, malati, handicappati e minori;
- la prevenzione del disadattamento minorile attraverso la valorizzazione delle risorse positive all'interno e all'esterno della famiglia stessa;
- la promozione di attività culturali e ricreative e di reti sociali che sostengano la persona e la famiglia nel migliorare la qualità della vita.

ARTICOLO 5

Possono essere soci tutte le persone che condividono gli scopi di cui all'articolo 4 e che ne fanno domanda al consiglio direttivo il quale decide liberamente senza obbligo di motivazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

ARTICOLO 6

I soci contribuiscono alle spese della associazione versando le quote annuali nella misura fissata di volta in volta dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 7

I soci in regola con la quota associativa avranno il diritto di usufruire di tutti i servizi della associazione.

ARTICOLO 8

Il socio che intendesse recedere dalla associazione, dovrà comunicare per iscritto il suo proposito al presidente del consiglio direttivo.

Il recesso ha effetto dall'anno successivo alla sua comunicazione.

La qualità di socio si interrompe con effetto immediato in caso *di* indegnità o morosità constatate con deliberazione insindacabile del consiglio direttivo.

ARTICOLO 9

Il fondo comune della associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dai soci
- b) i contributi tanto dei soci quanto di terzi, contributi che, per disposizione dell'oblato accettata dal consiglio direttivo possono anche avere una destinazione specifica;
- c) i proventi delle iniziative deliberate dal consiglio direttivo;
- d) le eventuali donazioni e disposizioni testamentarie a favore della associazione.

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sulla utilizzazione del fondo comune.

ARTICOLO 10

Organi della associazione sono:

- la assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ARTICOLO 11

La assemblea è composta dai soci in regola con il versamento delle quote associative e viene convocata dal consiglio direttivo in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per la approvazione della relazione sulla attività e del bilancio consuntivo nonché per la approvazione del programma e del bilancio preventivo.

Assemblee straordinarie potranno essere convocate su decisione di almeno due membri del consiglio direttivo o a richiesta scritta di almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai soci con lettera almeno otto giorni prima della assemblea e dovrà indicare il luogo e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese con le modalità di cui all'articolo 21 del codice civile.

ARTICOLO 12

Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dalla assemblea tra i soci.

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente e il vice presidente, Il tesoriere e il segretario.

Il consiglio direttivo resta in carica tre anni.

I suoi membri decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.

ARTICOLO 13

Al consiglio direttivo spetta la amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione.

Il consiglio direttivo redige la previsione delle entrate e delle uscite entro la fine del mese di ottobre; redige entro il mese di marzo successivo all'anno interessato il bilancio consuntivo.

Il consiglio direttivo approva l'inserimento di nuovi soci.

ARTICOLO 14

Compete al presidente:

- la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- la convocazione del consiglio direttivo di propria iniziativa o su proposta di due componenti del consiglio direttivo;
- i rapporti con ali enti e le istituzioni presenti sul territorio.

ARTICOLO 15

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 16

Compete al tesoriere:

- la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- la effettuazione dei pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni del consiglio direttivo;
- la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- la predisposizione del bilancio consuntivo e quella del bilancio preventivo sulla base delle indicazioni del consiglio direttivo;
- la tenuta occorrente dei registri fiscali.

ARTICOLO 17

Compete al segretario:

- redigere i verbali delle sedute del consiglio direttivo e della assemblea dei soci;
- provvedere alle convocazioni del consiglio direttivo e della assemblea;
- curare la conservazione dei libri verbali,
- svolgere eventualmente funzioni di tesoriere.

ARTICOLO 18

Il presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze ed esonerando gli uffici e i funzionari pagatori da responsabilità.

Il presidente potrà delegare ad altri i propri poteri.

ARTICOLO 19

In caso di scioglimento della associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il fondo comune residuo dopo soddisfatte le eventuali passività della associazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che perseguano finalità analoghe a quelle della associazione.

ARTICOLO 20

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266/91 e sue modifiche e integrazioni.